



# COMUNE DI CASALVIERI

PROVINCIA DI FROSINONE

**SERVIZIO TRIBUTI**

## TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – ANNO 2013

Visto l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Tenuto conto che ai sensi del comma 46 dello stesso articolo, con l'entrata in vigore del tributo TARES sono soppressi la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza,

### SI RENDE NOTO

che questo Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/06/2013, immediatamente esecutiva, adottata nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale [www.comune.casalvieri.comune.fr.it](http://www.comune.casalvieri.comune.fr.it), ha disposto per l'anno 2013 il versamento del tributo TARES in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: **31 luglio 2013**
- rata 2: **30 settembre 2013**
- rata 3: **18 novembre 2013**

Le prime due rate, in riscossione con Avvisi di pagamento emessi a cura di Equitalia Spa, sono versate a titolo di acconto nella misura dei 2/3 del tributo determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012.

Tali somme saranno conguagliate nella 3<sup>a</sup> rata a saldo calcolata applicando le tariffe TARES che saranno deliberate per l'anno 2013, unitamente alla maggiorazione di euro 0,30 per metro quadrato di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

Per il versamento della 3<sup>a</sup> rata del tributo sarà predisposto e inviato un ulteriore avviso di pagamento e dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24 o tramite bollettino postale approvato con decreto 14 maggio 2013 del MEF.

I contribuenti tenuti al pagamento che, in prossimità della scadenza della prima rata, non avessero ricevuto l'Avviso di pagamento potranno richiederne un duplicato presso l'ufficio tributi del Comune.

Si avverte che, nel caso di pagamenti omessi, parziali o tardivi alle suddette scadenze, si provvederà a notificare apposito Avviso di Accertamento con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 oltre interessi legali.

L'ufficio tributi è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Casalvieri, 01 luglio 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale

Dot. Vincenzo Simonelli